disuguaglianze derivanti dallo stato d'imperfetta realizzazione dell'organizzazione stessa, allo scopo di consentire alle merci in essa comprese di circolare alla pari, senza che la concorrenza fra produttori di varie regioni ne risulti alterata.

2. L'incompletezza dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprime, derivante in particolare dal fatto che un determinato provvedimento di sostegno, cioè il premio variabile per la macellazione, è riservato ai produttori di una determinata regione di cui è atta a migliorare la posizione concorrenziale, può rendere necessari provvedimenti correttivi per ristabilire la parità di posizione concorrenziale dei produttori di tutte le regioni. Provvedimenti del genere, come la riscossione all'esportazione di un importo equivalente a detto premio (« clawback »), in quanto costituiscono ostacoli per la libera circolazione delle merci alla quale l'organizzazione comune di mercato deve mirare, hanno necessariamente natura eccezionale e la loro portata dev'essere assolutamente limitata al loro scopo specifico nella realizzazione di una situazione di mercato il più possibile analoga ad un mercato interno.

E questo il motivo per cui l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80 del Consiglio, emendato dal regolamento n. 871/84, dev'essere interpretato nel senso che esso prescrive unicamente il rimborso del premio variabile per la macellazione degli ovini effettivamente pagato per un animale in caso di uscita di questo dalla regione nella quale il premio è stato versato. Ne consegue che i regolamenti nn. 3451/85 e 9/86 della Commissione devono essere annullati nella parte in cui impongono all'uscita dalla regione 5 (Gran Bretagna) la riscossione del « clawback » per animali e prodotti della specie ovina per i quali non sia stato, né possa essere, concesso il premio variabile per la macellazione.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 61/86 *

I — Gli antefatti

1. Il regolamento n. 1837 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU L 183, pag. 1), ha istituito un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine che comprende un regime dei prezzi ed un regime degli scambi per i prodotti specificati all'art. 1 del regolamento. Inizialmente, il regolamento distingueva 5 regioni, di cui il Regno Unito era la regione 5, e contemplava sostanzialmente tre tipi di sistemi di sostegno del mercato:

* Lingua processuale: l'inglese.

— un premio annuo per compensare la perdita di reddito subita dai produttori di carni ovine in una regione determinata durante una data campagna di commercializzazione;

— misure d'intervento sotto forma di aiuti all'ammasso privato e di acquisti da parte degli enti d'intervento per taluni prodotti;

— un premio variabile alla macellazione degli ovini, contemplato all'art. 9 per le regioni in cui le misure d'intervento non erano applicate. Tale premio poteva essere concesso dagli Stati membri quando i prezzi accertati sui mercati rappresentativi si situavano al di sotto di un « livello guida » corrispondente all'85% del prezzo base. L'importo del premio doveva essere pari alla differenza tra il livello guida e il prezzo di mercato accertato negli Stati membri interessati. Le misure necessarie dovevano essere adottate per permettere che, in caso di pagamento del premio, un importo pari a quello di detto premio fosse prelevato sui prodotti contemplati, al momento dell'uscita dal territorio dello Stato membro in causa. Tale importo viene comunemente chiamato « clawback ».

2. Dato che la regione 5 è la sola regione in cui era in uso la possibilità di corrispondere il premio variabile alla macellazione, il regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n. 871 (GU L 90, pag. 35), ha sostituito l'art. 9 del regolamento n. 1837/80 con un nuovo testo che consente al Regno Unito di atttribuire nella regione 5 un premio alla macellazione degli ovini, qualora non faccia applicazione delle disposizioni relative alle misure d'intervento sotto forma di acquisti effettuati dagli enti d'intervento.

Il n. 3 del nuovo art. 9 dispone che, in caso di pagamento del premio contemplato, la Commissione adotta le misure necessarie per poter prelevare su tutti i prodotti di cui all'art. 1, lett. a) e c), del regolamento modificato n. 1837/80, un importo pari a quello del premio effettivamente corrisposto.

A termini del n. 4, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'art. 26, le modalità d'applicazione dell'art. 9. Tali modalità possono comprendere in particolare le misure necessarie per evitare perturbazioni negli scambi risultanti dall'applicazione della disciplina del premio.

3. Norme d'attuazione venivano adottate dal regolamento n. 2661 della Commissione, del 17 ottobre 1980 (GU L 276, pag. 19). Questo regolamento è stato sostituito dal regolamento n. 1633 della Commissione, dell'8 giugno 1984, relativo alle modalità d'applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini (GU L 154, pag. 27).

L'art. 1, n. 2, del regolamento lasciava al Regno Unito la competenza di determinare, nell'ambito di una definizione data al n. 1, le categorie, qualità e limiti di peso degli animali cui riservava il diritto al premio.

L'art. 4 del regolamento n. 1633/84 dispone, al n. 1, che, per il Regno Unito, l'importo da riscuotere all'uscita dalla regione 5, in caso di concessione del premio, dei prodotti di cui all'art. 1, punti a) e c) del regolamento n. 1837/80, qualora si tratti di carcasse di ovini fresche o refrigerate, viene fissato ogni settimana dalla Commissione ad un importo equivalente a quello dell'importo fissato per la settimana nella quale ha luogo l'uscita dei prodotti in questione.

Il n. 2 dell'art. 4 dispone la prestazione di una cauzione per gli stessi prodotti ad un livello almeno uguale all'importo prevedibile del premio per la settimana che precede quella in cui ha luogo l'uscita.

Il n. 3 dell'art. 4 dispone che, per gli altri prodotti di cui all'art. 1, lett. a) e c), del regolamento n. 1837/80, gli importi applicabili sono determinati utilizzando i coefficienti di cui agli artt. 12, n. 3, e 13, n. 3, del regolamento n. 1837/80.

4. Il regolamento della Commissione n. 3451, del 6 dicembre 1985, che modifica il regolamento n. 1633/84 che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini (GU L 328, pag. 23), ha in particolare modificato l'art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1633/84 ed ha aggiunto un nuovo n. 4 all'art. 4 dello stesso regolamento.

Il nuovo art. 1, n. 1, revoca al Regno Unito la competenza data dal regolamento n. 1633/84 determinando esso stesso gli ovini che possono costituire oggetto del premio ed il nuovo art. 1, n. 2, dispone che non possono essere oggetto del premio: a) gli arieti o le carcasse di arieti o altri ovini maschi o le loro carcasse che abbiano le caratteristiche della carcassa di un ariete; b) le pecore o le loro carcasse. Il n. 2 bis lasciava tuttavia al Regno Unito la possibilità di concedere il premio per pecore ed altri ovini maschi o le loro carcasse esportate fuori della regione 5.

Il nuovo n. 4 è formulato come segue:

« 4) Per le carcasse provenienti da animali di cui all'art. 1, paragrafo 2, lett. b), gli importi previsti ai paragrafi 1 e 2 sono fissati utilizzando un coefficiente di 0,5; tale coefficiente si applica fatta salva l'applicazione dei coefficienti previsti al paragrafo 3.

La Commissione procede immediatamente al riesame di tale coefficiente in caso di perturbazioni negli scambi intracomunitari.

La Commissione procede ogni sei mesi ad un riesame di tale coefficiente, tenendo conto dell'andamento degli scambi tra la regione 5 e le altre regioni della Comunità e dell'evoluzione dei prezzi. Essa decide, secondo la procedura di cui all'art. 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80, su un eventuale adeguamento di tale coefficiente ».

5. Il regolamento n. 9/86 della Commissione, del 3 gennaio 1986, che modifica il regolamento n. 1633/84 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini (GU L 2, pag. 14), ha abrogato il n. 2 bis dell'art. 1 del regolamento n. 1633/84 e sostituito il n. 4 dell'art. 4 dello stesso regolamento coi due nuovi nn. 4 e 5 seguenti:

« 4) Per le carcasse provenienti da animali diversi da quelli che possono essere oggetto del premio, gli importi previsti ai paragrafi 1 e 2 sono fissati utilizzando i seguenti coefficienti:

— agnelli aventi un peso carcassa inferiore o uguale a 14 kg 0,10;

— animali di cui all'art. 1, paragrafo 2, lett. a) 0,5;

— animali di cui all'art. 1, paragrafo 2, lett. b) 0,5;

— altri animali 0,5.

Questi coefficienti si applicano fatti salvi i coefficienti previsti al paragrafo 3.

5) La Commissione procede immediatamente ad un riesame dei coefficienti di cui al paragrafo 4, n. 1, in caso di perturbazione negli scambi intracomunitari.

La Commissione procede ogni sei mesi ad un riesame di tale coefficiente, tenendo conto dell'andamento degli scambi fra la regione 5 e le altre regioni della Comunità e dell'evoluzione dei prezzi. Essa decide, secondo la procedura di cui all'art. 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80, su un eventuale adeguamento di tale coefficiente ».

6. Poiché in Gran Bretagna il premio variabile alla macellazione non veniva generalmente concesso per le pecore, il Regno Unito ha praticato, a partire dal 20 ottobre 1980, data della messa in applicazione del regolamento n. 1837/80 per quanto riguarda il premio variabile, fino al 9 dicembre 1985, giorno della messa in applicazione del regolamento n. 3451/85, un sistema noto col nome di « titoli speciali per l'esportazione » (Special Export Certification o SEC). Il SEC aveva come risultato che un premio variabile veniva versato al momento dell'esportazione per le pecore e per la carne di pecore, prodotti compresi nell'art. 1, punti a) e c) del regolamento n. 1837/80 e neutralizzava quindi il « clawback ». Il Regno Unito basava tale sistema sulla competenza conferitagli dall'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2661/80 indi dal regolamento n. 1633/84, per determinare le categorie, le qualità e i limiti di peso degli animali cui era riservato il diritto al premio.

Il regolamento n. 3451/85 e il regolamento n. 9/86 hanno messo fine a tale sistema, di guisa che da allora in poi gli arieti e le pecore nonché le loro carcasse non possono più fruire del premio variabile, pur restando soggetti ad un « clawback ».

II — Il procedimento scritto e le conclusioni delle parti

1. Il ricorso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stato registrato nella cancelleria della Corte il 4 marzo 1986.

2. Con ordinanza 18 giugno 1986, la Corte ha ammesso la Repubblica francese ad intervenire a sostegno della Commissione.

3. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La Commissione è stata cionondimeno invitata a rispondere per iscritto a taluni quesiti; è stato ottemperato a questo invito entro il termine stabilito.

4. Il *Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord*, ricorrente, conclude che la Corte voglia:

a) annullare i regolamenti (CEE) della Commissione nn. 3451/85 e 9/86, nei limiti in cui dispongono la riscossione di un « clawback » (imposta di recupero) relativamente agli animali ed ai prodotti per i quali non è stato o non può essere concesso un premio variabile alla macellazione;

b) porre le spese processuali a carico della Commissione.

5. La *Commissione*, convenuta, conclude che la Corte voglia:

a) respingere il ricorso;

b) condannare la ricorrente alle spese.

6. La *Repubblica francese*, interveniente, conclude che la Corte voglia:

a) respingere il ricorso del Regno Unito;

b) condannare la ricorrente alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Il *Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nordo* articola le argomentazioni del suo ricorso, basato sull'art. 173 del trattato CEE, intorno a quattro mezzi:

A — l'incompetenza della Commissione;

B — lo sviamento di potere;

C — la trasgressione dei principi fondamentali del trattato CEE relativi alla libera circolazione delle merci;

D — La trasgressione dell'art. 190 del trattato CEE.

A — *Quanto all'incompetenza della Commissione*

1. Il *Regno Unito* sostiene che la Commissione, adottando i regolamenti nn. 3451/85 e 9/86 nella forma di cui è causa, ha ecceduto i poteri conferitele dal Consiglio ed ha violato l'art. 155, ultimo trattino, del trattato CEE.

Il Regno Unito assume che l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80 del Consiglio, nella versione emendata dal regolamento n. 871/84, definisce la natura del « clawback » ed impone alla Commissione il dovere di metterlo in atto nell'ambito definito. Si tratta di un prelievo destinato a recuperare, all'esportazione, una somma di danaro corrispondente ad un premio variabile effettivamente concesso per un prodotto del settore considerato. In altri termini, il suo scopo sarebbe quello di neutralizzare nei limiti del possibile qualsiasi premio eventualmente concesso in Gran Bretagna qualora il prodotto che ne abbia fruito venga esportato. Qualsiasi tentativo inteso a giustificare la riscossione del « clawback » su prodotti che non hanno dato luogo alla concessione di un premio variabile viene messa in non cale dai termini dell'art. 9, n. 3, che parla di un importo equivalente a quello del premio « effettivamente concesso ».

Il Regno Unito asserisce che errori elementari sul senso evidente del regolamento n. 1837/80 del Consiglio emendato sono alla base di qualsiasi tesi della Commissione sul « clawback ».

— Asserendo che i termini « effettivamente concesso » mirano semplicemente a prevedere, in generale, che il premio variabile deve esistere in Gran Bretagna, la Commissione trascura del tutto il fatto che questa condizione di ordine generale è già stabilita in termini chiari ed espressi nella prima frase: « In caso di pagamento del premio di cui al paragrafo 1 nella regione 5 (...) ». La differenza fra il primo passo « In caso di pagamento del premio (...) nella regione 5 (...) » ed il secondo passo, « (...) un importo pari a quello del premio effettivamente concesso » esprime per l'appunto una transizione dal generale al particolare. Qualora i due passi avessero esattamente lo stesso senso, uno dei due sarebbe superfluo e sa-

rebbe sorprendente che fosse così, tanto più che i termini « effettivamente concesso » sono stati espressamente aggiunti nel momento in cui l'art. 9, n. 3, è stato modificato dal regolamento n. 871/84 del Consiglio.

— Secondo il Regno Unito, qualora i termini « effettivamente concesso » non contemplino « la concessione effettiva » del premio per il prodotto che è oggetto della riscossione del « clawback » questi termini non hanno assolutamente alcun senso.

— La Commissione attribuisce altresì una ingiustificata rilevanza al termine « tutti » nel passo « (...) tutti i prodotti di cui all'art. 1, lett. a) e c) (...) ». Questo passo definisce semplicemente i prodotti sui quali deve essere riscosso il « clawback », a patto che fossero soddisfatte le altre condizioni preliminari. Una delle condizioni preliminari è l'esportazione del prodotto di cui è causa; i termini « effettivamente concesso » esprimono un'altra condizione.

— Risulta ancora dal testo dell'art. 9, n. 3, che l'importo da recuperare è definito con riferimento all'importo « effettivamente concesso ».

Il Regno Unito sostiene che esso ha in numerose occasioni esposto chiaramente le sue obiezioni all'interpretazione della Commissione e rinvia, a tal uopo, all'allegato 7 dell'atto introduttivo.

Per quanto riguarda l'assunto della Commissione sull'atteggiamento del Regno Unito durante il breve periodo, nel 1980, fra l'adozione del regolamento n. 1837/80 e l'istituzione del sistema SEC, il Regno Unito non vede in che cosa ciò suffraghi l'argomentazione della Commissione.

Quanto alle due lettere 13 ottobre 1980 e 25 gennaio 1985 menzionate dalla Commissione, nulla sta ad indicare che il Regno Unito avesse ammesso l'esattezza dell'interpretazione data dalla Commissione. Il Regno Unito pone in rilievo che gli accordi SEC sono stati messi in atto col consenso della Commissione e che questa ha sempre ammesso che la riscossione del « clawback » creava un ostacolo agli scambi commerciali quando non si era avuto pagamento del premio in compenso.

Secondo il Regno Unito, altri elementi suffragano la sua interpretazione.

a) Il secondo considerando del regolamento n. 1837/80 del Consiglio utilizza, infine, la parola « recuperare », il che indica che il regolamento contempla qualche cosa che è stato pagato.

b) Il regolamento n. 1311 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito (GU L 137, pag. 20), indica, esso pure, chiaramente, malgrado la formulazione leggermente diversa, che il « clawback » si applica solo qualora il premio fosse stato effettivamente concesso. La completa concordanza che esiste in proposito fra il regime della carne ovina e quello della carne bovina corrisponde indubbiamente alle vedute del Consiglio, come attestano le osservazioni presentate dal Consiglio per la causa 106/81 (Kind/CEE). L'oggetto del « clawback » è lo stesso nei due casi; il Regno Unito non sostiene cionondimeno per questo che i due settori costituiscono sotto tutti gli aspetti mercati identici.

c) Né la sentenza 15 settembre 1982 (Kind/CEE, 106/81, Racc. pag. 2885) né le conclusioni dell'avvocato generale in questa causa lasciano pensare che sia concepibile riscuotere il « clawback« su animali che non

abbiano fruito del premio variabile e che non siano atti a fruirne.

Il Regno Unito non contesta che tanto l'avvocato generale quanto la Corte abbiano affermato che lo scopo del « clawback » era di compensare le incidenze del premio variabile. Nella fattispecie si trattava però, secondo il Regno Unito, di un caso di riscossione di « clawback » su prodotti che avevano fruito del premio. Per cercare di giustificare la riscossione del « clawback » nel caso di specie, la Commissione è obbligata a forzare il senso del termine « effetti » usato dall'avvocato generale e dalla Corte nella causa Kind, ma incontra due ostacoli:

i) i termini dell'art. 9, n. 3, che impongono di recuperare « un importo pari a quello del premio effettivamente concesso »;

ii) la dichiarazione della Corte a termini della quale il « clawback » ha lo scopo di « compensare esattamente gli effetti del premio di macellazione ».

È impossibile calcolare « esattamente » gli effetti di un premio su di un prodotto per il quale esso non è stato versato; questa è una questione di pura speculazione. Il ricorrente rinvia in proposito alle osservazioni della interveniente, che ritiene che l'importo del « clawback » necessario per compensare esattamente gli effetti del premio variabile sugli animali che non ne hanno fruito sia pari al 100% dell'importo del premio.

Secondo il Regno Unito, non ci si può meravigliare che la Commissione, nel controricorso, non tenti affatto di far basare le aliquote del « clawback » su elementi economici o qualsiasi elemento probante, dato che l'aliquota del 50% è stata decisa del tutto a caso.

d) Il Regno Unito asserisce inoltre che, anche se il regolamento n. 1837/80 modificato autorizzava la riscossione di un « clawback » su animali che non hanno mai fruito del premio, una tabella variabile è vietata dai termini del regolamento, che richiedono che il « clawback » fosse « di importo pari a quello del premio effettivamente concesso ». Orbene, il premio non viene concesso in base ad aliquote diverse a seconda dei prodotti, ma, al contrario, in modo uniforme.

Il Regno Unito soggiunge che il metodo scelto crea una contraddizione interna nel contesto attuale del regolamento n. 1633/84 fra l'art. 4, n. 1, che dichiara che l'importo da riscuotere è equivalente a quello del premio, e l'art. 4, n. 4, che dispone ora che solo una parte di tale importo viene riscossa sugli animali che non fruiscono del premio.

2. La *Commissione* contesta il mezzo. Essa rileva in primo luogo che, nel suo esame dell'art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80, nella versione modificata dal regolamento n. 871/84, il Regno Unito pone l'accento sui termini « effettivamente concesso », ma omette del tutto di accertare la condizione che prevede che il « clawback » sarà riscosso su tutti i prodotti di cui all'art. 1, punti a) e c). La tesi del Regno Unito porta in realtà alla conclusione che il termine « tutti » significherebbe « alcuni ».

I termini « effettivamente concesso » si riferiscono, nella tesi della Commissione, non già all'importo del « clawback », bensì alle condizioni che devono essere soddisfatte perché il « clawback » sia appplicato. Secondo la Commissione, l'art. 9, n. 3, di-

spone che, quando il premio variabile è effettivamente concesso per un prodotto compreso nel regolamento n. 1837/80, gli effetti di questo premio su tutti i prodotti che rientrano nell'art. 1, punti a) e c) del regolamento n. 1837/80 devono essere neutralizzati dalla riscossione del « clawback » quando tali prodotti lasciano il paese in cui il premio viene concesso. La riscossione del « clawback » non sarebbe subordinata alla condizione che i prodotti per i quali dev'essere versata abbiano previamente fruito del premio.

Secondo la Commissione per ben intendere il significato dei termini « effettivamente concesso », si deve accertare in quali condizioni si effettuano il calcolo e la concessione del premio (e, pertanto, la riscossione del « clawback »). In realtà, il calcolo necessario perché la Commissione fissi l'importo del premio variabile viene effettuato a posteriori dalle autorità britanniche. Alla data in cui avviene un'esportazione a partire dalla Gran Bretagna, il livello definitivo del premio per tale data non è quindi noto ed il « clawback » definitivo non può essere riscosso. Le autorità britanniche riscuotono quindi un importo provvisorio di « clawback » il giorno dell'esportazione e, quando l'aliquota del « clawback » da applicare in tale data è stata definitivamente accertata, la differenza fra l'importo definitivo e l'importo provvisorio sarà, a seconda dei casi, o pretesa, o rimborsata all'esportatore.

In sintesi, i termini « effettivamente concesso » fanno di guisa che l'importo del « clawback » riscosso rifletta il livello del premio qual è stato definitivamente calcolato per la data dell'esportazione, in modo che il « clawback » non sia riscosso in base all'importo provvisorio del premio che era il solo importo noto alla data dell'esportazione propriamente detta.

La Commissione rileva che il Regno Unito non ha mai messo in dubbio la validità del « clawback » sulle preparazioni e conserve di carni contemplate all'art. 1, punto c), del regolamento n. 1837/80 emendato; pertanto molte di esse non sono composte di carne di animali che hanno dato luogo alla concessione del premio variabile.

La Commissione deduce inoltre che a partire dall'entrata in vigore del regolamento n. 1837/80 sino alla messa in applicazione dei « Special Export Certifications » o SEC, cioè in un tempo in cui l'art. 9, n. 3, menzionava solo i prodotti contemplati all'art. 1, sub a), il Regno Unito ha riscosso il « clawback » su tutti i prodotti compresi nell'art. 1, sub a), del regolamento n. 1837/80 quando lasciavano la Gran Bretagna, indipendentemente dal se essi abbiano o no costituito oggetto del versamento del premio. Risulta altresì da una lettera del 13 novembre 1980 rivolta dal ministro dell'agricoltura del Regno Unito alla Commissione e da una lettera del 25 gennaio 1985 rivolta dalla rappresentanza permanente del Regno Unito al direttore generale della DG Agricoltura della Commissione che il Regno Unito ha ammesso che il « clawback » potesse essere riscosso su prodotti che non avevano fruito del premio.

La Commissione asserisce che proprio perché il « clawback » veniva riscosso su tutti i prodotti che lasciavano la Gran Bretagna, indipendentemente dal se essi abbiano o no fruito del premio, che il Regno Unito aveva messo in atto il sistema dei SEC per accertarsi che tutte le carni ovine soggette alla riscossione del « clawback » avessero preliminarmente dato luogo alla concessione del premio.

La Commissione dichiara che essa non ha mai preteso che il Regno Unito approvasse il sistema del « clawback ». Essa contesta di

aver ammesso che la riscossione del « clawback » senza la contropartita del premio crei un ostacolo agli scambi.

Quanto agli altri elementi citati dal Regno Unito a sostegno della sua interpretazione, la Commissione ribatte quanto segue:

a) Nel secondo considerando del regolamento n. 1837/80, l'uso del termine « recuperare » non significa necessariamente che l'esportatore deve preliminarmente aver riscosso il premio; è sufficiente fare il paragone coi termini « restituzione all'esportazione ». Non si deve nemmeno dimenticare che, nell'aliquota del « clawback » ridotta, viene recuperato il profitto indiretto dell'effetto del premio versato per altri prodotti.

b) La Commissione non vede perché il regolamento base da applicare alla carne ovina debba essere interpretato con riferimento a quello che si applica ai bovini. La disamina del mercato comunitario della carne ovina fatta dalla Corte e dall'avvocato generale nella causa 106/81 (già menzionata) mostra che si tratta di un mercato altamente individualistico e considerevolmente meno uniforme. L'effetto esercitato dai due sistemi è del pari molto diverso. Tuttavia la differenza più rilevante risiede nel testo dei due regolamenti. L'art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80 modificato contempla la riscossione del « clawback » all'uscita dalla Gran Bretagna « su tutti i prodotti di cui all'art. 1, lett. a) e c) », mentre l'art. 3 del regolamento n. 1311/85 usa i termini essenziali « che hanno beneficiato del premio ». A causa di questa cruciale differenza, l'argomentazione del Regno Unito, secondo la quale i due testi hanno esattamente lo stesso significato, è assolutamente insostenibile.

c) La Commissione ritiene che la sua posizione trovi conforto nella sentenza 15 settembre 1982 (106/81, già menzionata) che ha confermato la validità dell'art. 9 del regolamento n. 1837/80 e le modifiche apportate successivamente dal regolamento n. 871/84 all'art. 9 non hanno influenza sui punti controversi nella presente causa. Tanto la succitata sentenza, al punto 21, quanto le conclusioni dell'avvocato generale (Racc. 1982, pag. 2928) insistono, con una dichiarazione generale, sulla necessità di circoscrivere gli effetti del sistema del premio variabile alla regione in cui il premio viene concesso. E ingenuo pretendere che un premio assegnato ad un'ampia quota della produzione di carne ovina nel Regno Unito (circa l'85%) non abbia alcun effetto sui prezzi delle carni ovine che non fruiscono di detto premio.

Per quanto riguarda gli ostacoli che esso incontra, la Commissione si richiama, per i termini « importo pari a quello del premio effettivamente concesso » alla sua precedente disamina. Quanto alle difficoltà di « compensare esattamente gli effetti del premio », la Commissione dichiara che essa aveva il dovere di agire per ovviare ad indubbie perturbazioni del mercato. Messa di fronte alle disamine diametralmente opposte della Francia e del Regno Unito, essa ha dovuto decidere ed il mercato ha deciso della fondatezza della decisione.

d) Secondo la Commissione, l'aliquota del « clawback » deve riflettere esattamente gli effetti del premio sui prodotti di cui trattasi; è quindi inevitabile che l'aliquota del « clawback » fosse variabile. Il « clawback » viene percepito all'aliquota del 100% su tutti i prodotti che fruiscono del premio; l'aliquota del « clawback » varia dal 50 al 10% solo sui prodotti che non hanno fruito del premio.

La Commissione contesta che vi sia una contraddizione interna nel regolamento n. 1633/84 modificato, giacché l'art. 4, n. 1, del regolamento garantisce che il premio che serve di riferimento per il « clawback » fosse quello che è stato fissato a posteriori per la data in cui ha avuto luogo l'esportazione.

3. La *Repubblica francese* aderisce, nel suo complesso, alle argomentazioni della Commissione, ma non condivide cionondimeno il parere di questa per quanto riguarda la valutazione degli effetti del premio variabile sui prezzi degli animali e della carne che non ne hanno fruito. Sussiste, infatti, un rapporto di valore fra il prezzo dell'agnello e il prezzo della pecora, che riflette la semplice differenza qualitativa fra i due tipi di carne e non pregiudica il prezzo di tali prodotti in assoluto. L'applicazione del « clawback » all'aliquota del 100% su tutte le categorie di animali esportate ha semplicemente mantenuto questo rapporto ad un livello normale pur compensando gli effetti del premio variabile.

B — *Quanto allo sviamento di potere*

1. Il *Regno Unito* sostiene che l'art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80 emendato autorizza la Commissione ad adottare i provvedimenti necessari per consentire che il premio concesso sia recuperato all'esportazione degli animali che ne hanno fruito. Orbene, si constata che la Commissione ha utilizzato tale potere per uno scopo diverso, e cioè di mantenere le esportazioni di carne ovina diverse da quella di agnello (« mutton ») della regione 5 (Gran Bretagna) nella regione 2 (Francia) ad un livello determinato rispetto al totale dell'esportazione di carne ovina della regione 5 nella regione 2. Il Regno Unito allega a titolo di prova dei conti resi dal comitato di gestione della carne e il primo progetto del regolamento n. 3451/85 della Commissione e asserisce che tali atti dimostrano che la Commissione, abolendo il sistema SEC ed imponendo la riscossione del « clawback » su animali che sono ora esclusi dal premio, ha sempre perseguito lo scopo di limitare ad un certo livello le esportazioni di pecore dalla Gran Bretagna in Francia.

Alla riunione del comitato di gestione del 4 novembre 1985, il rappresentante della Commissione ha precisato, presentando la proposta di regolamento, che questa contiene una procedura di revocazione del « clawback » del 50% sulle pecore esportate, « per il caso in cui la percentuale d'esportazione delle pecore in Francia, rispetto alla percentuale globale d'esportazione verso tale Stato membro, si scosta del 22% (forcella 19,5 — 24,5) ».

Alla riunione dell'11 novembre 1985, il rappresentante della Commissione ha detto che il regolamento non doveva contenere alcun riferimento in cifre al limite di avviamento del procedimento di revoca, ma che si tratta solo di una modifica puramente formale.

Niente di quanto detto o fatto dalla Commissione a seguito di tali riunioni consente di ritenere che la Commissione avesse modificato il suo scopo inziale o i suoi principi di rettifica.

Il Regno Unito rileva che l'art. 9, n. 4, autorizza semplicemente la Commissione ad adottare le « modalità d'applicazione »; dette modalità non possono negare né contraddire l'art. 9, n. 3.

Il ricorrente ritiene che la vera e propria natura dell'errore della Commissione si rivela nel passo del controricorso in cui la Commissione ammette che essa usa il meccanismo del « clawback » « in qualità di gerente avveduta del mercato ». Si tratta qui di uno sviamento manifesto del « clawback » senza

che occorra accertare se la suddetta gestione sia stata buona nell'ipotesi di mezzi legittimi.

Secondo il Regno Unito, il mantenimento di una quota d'esportazione di pecore e altri animali da uno Stato membro in un altro non corrisponde ad un uso lecito al potere di messa in atto del « clawback » conferito alla Commissione dal regolamento del Consiglio e trasgredisce pure l'art. 155, ultimo trattino, del trattato CEE.

2. La *Commissione* ribatte che le argomentazioni svolte dal Regno Unito danno prova di misconoscimento totale della procedura del comitato di gestione. La validità dei regolamenti di cui trattasi dev'essere valutata in base ai testi adottati e non già richiamandosi ad altri testi precedenti che sono già stati respinti dalla stessa Commissione e che non fanno quindi parte di un processo legislativo continuo che ha portato all'adozione dei regolamenti in parola. Solo alla riunione del 26 novembre 1985 gli uffici della Commissione hanno presentato il testo che doveva divenire il regolamento n. 3451/85.

La Commissione nega di aver voluto gelare gli scambi tra la Gran Bretagna e la Francia a taluni livelli determinati adottando i regolamenti impugnati; attualmente gli scambi si collocano d'altronde al di fuori dell'asserita forcella. In realtà, il suo scopo era quello di evitare le perturbazioni provocate negli scambi a seguito dell'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne ovina.

Una delle finalità della politica agricola comune enunciata nell'art. 39 del trattato CEE è la stabilizzazione dei mercati e l'art. 9, n. 4, del regolamento n. 1837/80 emendato dice chiaramente che la Commissione è tenuta ad agire per evitare, per quanto riguarda gli animali vivi, le carni e le preparazioni, perturbazioni negli scambi risultanti dall'applicazione del regime del premio.

La Commissione asserisce che, adottando i regolamenti nn. 3451/85 e 9/86, essa ha adempiuto gli obblighi che le incombono in forza delle due succitate disposizioni. D'altra parte, essa si è impegnata a prendere in esame i coefficienti ogni sei mesi, nonché in tutti i casi in cui si producono perturbazioni. Ciò dimostra ad abundantiam che essa non cerca di congelare la situazione degli scambi intracomunitari.

3. La *Repubblica francese* ritiene che il ricorso del Regno Unito non contenga alcun elemento probante tale da suffragare l'asserita censura.

C — *Quanto alla trasgressione dei principi fondamentali relativi alla libera circolazione delle merci*

1. Il *Regno Unito* sostiene che è ormai ben consolidato che le istituzioni comunitarie sono vincolate dai principi fondamentali del trattato relativi alla libera circolazione delle merci e, in particolare, da quelli che vietano i dazi doganali, le restrizioni quantitative e qualsiasi tassa d'effetto equivalente, e che tali principi si applicano nel contesto della politica agricola comune, in particolare qualora esista un'organizzazione comune di mercato.

Il Regno Unito asserisce che, in quanto i regolamenti controversi impongono di riscuotere un « clawback » all'esportazione dalla Gran Bretagna, sui prodotti che non pos-

sono fruire del premio variabile, tale « clawback » costituisce una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale ai sensi degli artt. 9, 12, 13 e 16 del trattato CEE, ed in particolare del n. 1 dell'art. 9, e ch'esso è quindi vietato. La giustificazione di detto divieto sta, come la Corte ha affermato al punto 14 della sentenza 1° luglio 1969 (Brachfeld & Sons, 2 e 3/69, Racc. pag. 211), nell'ostacolo che oneri pecuniari, sia pure minimi, in ragione dell'attraversamento delle frontiere, costituiscono per la circolazione delle merci.

Tale punto di vista è suffragato dalla sentenza 15 settembre 1982 (causa 106/81, già menzionata). In questa causa, secondo i termini della sentenza, la riscossione del « clawback » non rappresentava una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, ma ha, in realtà, lo scopo di compensare esattamente gli effetti del premio di macellazione e di consentire così ai prodotti, provenienti dagli Stati o dalle regioni in cui detto premio era concesso, di venire esportati negli altri Stati membri senza perturbare i loro mercati. Il Regno Unito sostiene che ciò non vale nel caso di specie, giacché i regolamenti controversi della Commissione prevedono di « recuperare » somme che non sono state mai versate.

Il Regno Unito asserisce inoltre che imporre la riscossione di un « clawback » sulle pecore e altri ovini non atti a fruire del premio variabile alla macellazione costituisce una misura che ha lo scopo e come conseguenza pratica di agire come una restrizione quantitativa delle esportazioni di tali prodotti in altri Stati membri, in particolare in Francia. Infatti, come dice la Commissione, le esportazioni di pecore dalla Gran Bretagna in Francia sono diminuite del 50% e le statistiche del Regno Unito lo confermano.

I regolamenti controversi prevedono d'altra parte che la Commissione prenda di nuovo in esame i coefficienti del « clawback » tenendo conto dello sviluppo degli scambi tra la Gran Bretagna e le altre regioni della Comunità. Ciò significa in pratica che la Commissione avrebbe l'intenzione di modificare i coefficienti qualora il livello delle esportazioni britanniche di pecora in Francia superasse il livello specifico che la Commissione intende mantenere.

Il Regno Unito asserisce di sapere, richiamandosi alle sentenza della Corte 22 marzo 1977 (Iannelli & Volpi SpA, 74/76, Racc. pag. 557) e 28 gennaio 1981 (Kortmann, 32/80, Racc. pag. 251), che, normalmente, una misura data non rientri negli artt. 9-16 e nel contempo negli artt. 30-36 del trattato CEE. Tuttavia, date le circostanze della presente causa, che riguarda un onere pecuniario imposto all'esportazione per confinare, entro certi limiti, il livello degli scambi tra due regioni della Comunità, la misura di cui è causa sembra, in via d'eccezione, rientrare negli artt. 9-16 e nel contempo 30-36 del trattato CEE.

2. La *Commissione* deduce che la Corte ha affermato nella sentenza 15 settembre 1982 (106/81, già menzionata) che il « clawback » contemplato dall'art. 9, n. 3, del regolamento n. 1837/80 non rappresenta una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, giacché questa riscossione ha, in realtà, lo scopo di compensare esattamente gli effetti del premio di macellazione. I regolamenti della Commissione concordano perfettamente col testo del regolamento n. 1837/80 disponendo che il « clawback » viene riscosso sulle carni ovine che lasciano la Gran Bretagna ad un'aliquota che rispec-

chia l'effetto esatto del premio in ciascun caso.

Analogamente, le disposizioni relative al « clawback » dei regolamenti nn. 3451/85 e 9/86 non rappresentano una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'esportazione o all'importazione; il calo degli scambi non è tuttavia sorprendente dopo che erano stati adottati i necessari provvedimenti di rettifica.

La Commissione asserisce che non esiste procedura di revoca dell'aliquota del « clawback » per tener conto dello sviluppo degli scambi tra la Gran Bretagna ed altre regioni della Comunità. E impossibile desumere, come fa il Regno Unito, dai regolamenti impugnati che essi significhino, in pratica, che la Commissione intende modificare l'aliquota del « clawback » qualora il livello delle esportazioni in Francia delle pecore provenienti dalla Gran Bretagna superasse il livello specifico che la Commissione cerca di mantenere. Infatti, nessun riferimento viene fatto alla Francia e nessun impegno effettivo viene assunto di modificare l'aliquota del « clawback » . Secondo la Commissione, le disposizioni relative ad un riesame devono piuttosto essere considerate come un impegno da seguire da vicino la situazione complessiva del mercato al fine di agire da gerente avveduto.

3. La *Repubblica francese* assume che il Regno Unito dà un'interpretazione inesatta della sentenza della Corte 15 settembre 1982 (106/81, già menzionata) e che il meccanismo compensatore per neutralizzare le perturbazioni sul mercato non può applicarsi in modo puramente meccanico, ma deve tener conto degli effetti economici diretti e indiretti del premio, indipendentemente dal fatto che i prodotti all'origine delle perturbazioni abbiano o no fruito del premio.

D — *Quanto alla trasgressione dell'art. 190 del trattato CEE*

1. Il *Regno Unito* sostiene che la Commissione ha trasgredito l'art. 190, in quanto non ha né motivato né spiegato in modo adeguato asserzioni importanti dei regolamenti avviati.

Motivazione del regolamento n. 3451/85:

— Asserzione a): u*n premio concesso alla macellazione degli agnelli si rispecchia automaticamente sul prezzo degli altri animali della specie ovina*

Questa idea non può essere ammessa e, anche se un effetto del genere esistesse, la valutazione della sua portata sarebbe puramente congetturale. Non è nemmeno certo che il prezzo dell'agnello sia sistematicamente gravato dal versamento di un premio variabile per tale animale. L'allusione della Commissione alle ripercussioni automatiche sui prezzi sarebbe inammissibile qualora essa non si accompagnasse con un'indicazione riguardante il contesto economico di cui trattasi.

Secondo il Regno Unito, la sopressione del premio variabile non porta automaticamente i produttori a cercare di ottenere un aumento dei prezzi per l'agnello o il « mutton » . L'effetto sul mercato dell'agnello dipende in ampia misura dalla natura dei provvedimenti di sostegno e degli accordi commerciali e si sostituisce alla soppressione del premio. Comunque, tale effetto sarebbe difficile da prevedere. Gli eventuali effetti indiretti sul mercato della carne di pecora sono, a fortiori, ancora più aleatori, tanto più che il « mutton » e l'agnello non sarebbero considerati come prodotti intercambiabili dai consumatori britannici: l'agnello è considerato come un prodotto di lusso, mentre la maggior parte della carne di pe-

cora è destinata in particolare al mercato della carne per animali.

Il Regno Unito assume inoltre che la Commissione trascura il fatto che il premio variabile non è una sovvenzione che si cumula con altre; esso ha la natura d'un anticipo sul premio annuale pagato ai produttori in tutte le regioni della Comunità. La soppressione del premio variabile comporterebbe quindi automaticamente un aumento corrispondente dell'importo che può essere distribuito ai produttori a titolo di premio annuo. Il reddito complessivo dei produttori resterebbe quindi immutato. L'esistenza del premio variabile in Gran Bretagna non significa che i produttori di questa regione fruiscano di un livello d'aiuto superiore, solo il metodo è diverso.

Il Regno Unito soggiunge che l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1837/80 modificato contiene un meccanismo che consente di garantire che il sostegno del mercato è effettivamente circoscritto agli agnelli.

Secondo i calcoli del Regno Unito, il premio variabile ha rappresentato il 22,4% del reddito totale dei produttori di carne ovina nel 1985 per calare al 12,7% nel primo semestre del 1986. Le cifre ponderate sono rispettivamente del 21,94 e del 16,63, quindi notevolmente meno elevate delle cifre citate dalla Commissione.

Nel settore bovino, la cifra del 10% è più esatta di quella del 5% citata dalla Commissione.

— Asserzione b): *si è rivelato, nel passato, che una diminuzione supplementare dei prezzi nella regione 5 degli altri ovini rischiava di provocare gravi perturbazioni negli scambi con le altre regioni della Comunità e, in particolare, negli scambi tradizionali con la regione 2*

Il Regno Unito sostiene che il fatto che la Commissione non definisca le « perturbazioni gravi » e non spieghi ciò che essa intenda per « scambi tradizionali » costituisce una carenza di motivazione sostanziale del regolamento.

Il Regno Unito asserisce di non essere a conoscenza di perturbazioni gravi degli scambi. Come mostra l'allegato 9 del ricorso, non esiste alcun livello di scambi con la Francia che potesse legittimamente esser qualificato « tradizionale ». Fino alla fine del 1980, non è emerso alcun nuovo particolare. Si dovrebbe, in primo luogo, mettere in evidenza il fatto che, dal 1980, gli scambi di pecore e di carcasse di pecore tra la Gran Bretagna e la Francia sono continuati con la concessione di un premio variabile recuperato al 100%. Se questi erano gli scambi tradizionali, essi hanno ormai subito una distorsione a causa della decisione ingiustificata d'imporre la riscossione di un « clawback » quando non può essere versata alcuna contropartita. In secondo luogo, pur se le perturbazioni gravi menzionate dalla Commissione si riferivano al mercato dell'agnello in Francia, tale mercato non ne è stato colpito in modo significativo dagli importatori di pecore dalla Gran Bretagna. Il mercato dell'agnello e quello della pecora costituiscono in Francia due mercati indipendenti.

Il Regno Unito osserva che non è sorprendente che a partire dall'anno in cui è entrato in vigore il regolamento n. 1837/80, siano aumentate le esportazioni di carne ovina dalla Gran Bretagna in Francia, dato che,

sino a quel momento, esse avevano costituito in Francia oggetto di restituzioni illecite. Tuttavia questo aumento ha raggiunto il massimo nel 1984 e nel 1985, quando la Commissione ha adottato i provvedimenti controversi, le esportazioni contemplate erano già diminuite rispetto al 1984.

Per quanto riguarda gli studi effettuati sul terreno dalla Commissione, il Regno Unito ritiene che la vendita occasionale dei migliori pezzi di carne di pecora accanto a pezzi di agnelli francesi non provi che i due prodotti siano intercambiabili. Esso assume che gli elementi di cui dispone consentono di ritenere che il mercato francese dell'agnello sia molto suddiviso in compartimenti e che il frazionamento è ancora più pronunciato fra il settore dell'agnello e il settore del « mutton ».

Sul mercato di Rungis, il prezzo all'ingrosso dell'agnello di buona qualità si stabiliva nel 1985 a circa l'80% al di sopra di quello della carne di pecora, carne molto diversa per colore, struttura e per spessore. Le carni di « mutton » e di agnello hanno sbocchi totalmente diversi secondo l'inchiesta fatta dal Regno Unito. La quasi totalità della carne di pecora proveniente dalla Gran Bretagna venduta in Francia è destinata a collettività come scuole, ospedali, mense, case di riposo, ecc., mentre la carne d'agnello francese viene principalmente venduta ai rosticcieri e ai consumatori fini. Lungi dall'essere connessi, il prezzo del « mutton » e il prezzo dell'agnello seguono spesso un andamento opposto.

Secondo il Regno Unito, è quindi improbabile che il « mutton » di Gran Bretagna abbia potuto provocare spostamenti che incidano su volumi rilevanti di carne d'agnello francese. Ciò trova conferma nella caduta dei prezzi dell'agnello francese dal gennaio all'agosto 1986, mentre le importazioni di pecore di Gran Bretagna sono diminuite del 45% in considerazione del « clawback ». Il calo del mercato francese è continuato dall'agosto 1986; l'azione della Commissione non ha risolto le difficoltà dei produttori di agnelli francesi. Il Regno Unito ritiene che il calo del prezzo della carne d'agnello francese verso la fine del 1985 si spiega in via ulteriore con la presenza sul mercato francese di un quantitativo crescente di carne d'agnello irlandese, molto a buon prezzo. La congiunzione di questo fattore con debolezze strutturali del settore dell'agnello francese, rese più gravi da due anni di siccità, hanno ostacolato la competitività dei produttori di agnelli francesi.

Il Regno Unito assume infine che il governo francese, nelle sue osservazioni, non ha né dedotto né provato che le importazioni di carne di pecora di Gran Bretagna abbiano provocato perturbazioni sul mercato francese. La sola perturbazione nota è quella provocata dalla Commissione a causa della riscossione illecita di un « clawback » che provoca una riduzione spettacolare (50%) delle esportazioni di carne di pecora dalla Gran Bretagna.

— Asserzione c): *il « clawback » va riscosso anche all'atto dell'esportazione di prodotti che non fruiscono direttamente del premio variabile*

Il Regno Unito ribatte nei confronti di questa asserzione quanto ha fatto presente a proposito del primo mezzo.

— Asserzione d): *le pecore traggono un beneficio indiretto dal premio variabile; è opportuno quindi riscuotere per tali animali un « clawback » il cui coefficiente tiene conto di questo vantaggio*

Il Regno Unito assume che l'agnello e la pecora non costituiscono un mercato unico né in Gran Bretagna né in Francia; si tratta piuttosto di mercati del tutto distinti. La Commissione avrebbe quindi dovuto indicare l'ampiezza dell'asserito vantaggio ed il modo in cui è insorto.

— Asserzione e): *il coefficiente dell'0,5 di « clawback » sembra adeguato per evitare perturbazioni mediante scambi artificiosi fra la regione 5 e le altre regioni della Comunità*

Secondo il Regno Unito, la Commissione non spiega perché diviene improvvisamente, alla fine del 1985, necessario imporre un onere pecuniario su talune esportazioni, pure escludendo i prodotti contemplati dal premio corrispondente. La Commissione non dà alcuna indicazione del come essa sia pervenuta alla cifra del 50%. D'altra parte, la Commissione non indica quali sono i criteri applicati per effettuare un riesame che essa ritiene dover prevedere per tener conto dello sviluppo degli scambi.

Infine, il Regno Unito asserisce che queste osservazioni sull'insufficienza di motivazione valgono, mutatis mutandis, per il regolamento n. 9/86. In particolare, sarebbe inammissibile imporre dei coefficienti di « clawback » diversi senza una giustificazione adeguata.

2. La *Commissione* ribatte come segue:

a) L'effetto del premio concesso per l'agnello sui prezzi delle altre carni ovine

Secondo la Commissione, i produttori di pecore e i produttori di agnelli non costituiscono, in Gran Bretagna, categorie separate distinte ed il reddito del produttore dipende dalla sua produzione totale di agnelli e di pecore. Qualora una parte sostanziale della sua produzione, e cioè gli agnelli, non fruissero di una sovvenzione sotto forma di premio, il produttore chiederebbe di tutelare il suo reddito aumentando i prezzi. Ciò è perfettamente chiaro qualora si ritenesse che il premio variabile possa rappresentare sino al 40% delle entrate totali di un produttore; nel corso delle ultime campagne, il premio variabile ha rappresentato dal 35 al 29% del prezzo del mercato. È evidente che il produttore, per conservare il suo reddito ed al fine di evitare l'improvviso rialzo di un particolare prodotto, è tenuto ad aumentare i prezzi di tutti i suoi prodotti e non già unicamente quello degli agnelli.

La Commissione asserisce che il Regno Unito, sostenendo che il premio variabile non è se non un acconto sul premio annuo versato alla maggior parte dei produttori della Comunità, misconosce il vantaggio che i produttori britannici ricavano dal fatto che il premio variabile viene in pratica versato immediatamente. Il Regno Unito sa, d'altra parte, molto bene che i produttori britannici profittano di due provvedimenti di sostegno del mercato, del premio variabile e del premio annuale, mentre i produttori di altre regioni devono contentarsi del solo premio annuale, dato che l'acquisto all'intervento esiste solo in teoria e non viene applicato in alcun Stato membro.

b) Le perturbazioni negli scambi

La Commissione deduce che dopo circa un anno d'applicazione del regolamento n. 1837/80 emendato, le esportazioni di carne ovina dalla Gran Bretagna in Francia erano in aumento e che i due terzi di detto aumento erano imputabili ad un incremento delle esportazioni di pecore. Le pecore, che rappresentano solo il 15% della produzione

del Regno Unito di carne ovina, hanno rappresentato una percentuale ben superiore delle esportazioni totali di carne ovina dalla Gran Bretagna e detta percentuale è andata aumentando, come risulta dalle cifre prodotte. Le pecore sono state, in ampia misura, vendute non già sul mercato interno, bensì su quello di un altro Stato membro. Anche se il livello degli scambi era atto a variare in funzione dei valori rispettivi delle valute, la Commissione ritiene che la situazione risultante dall'aumento delle esportazioni britanniche in Francia costituiva una perturbazione negli scambi ai sensi dell'art. 9, n. 4, del regolamento n. 1837/80 modificato.

Studi sul terreno, effettuati in Francia dagli uffici della Commissione, hanno dimostrato che le consegne di carne ovina provenienti dalla Gran Bretagna erano generalmente costituite da carne d'agnello e al tempo stesso di carne di pecora. Taluni dei migliori pezzi di carne di pecora sono stati messi in vendita accanto a pezzi equivalenti d'agnelli domestici francesi. A parte forse il colore, i pezzi erano di una somiglianza sorprendente, solo che la carne di pecora britannica era di gran lunga a prezzo più conveniente dell'agnello francese, il che si è rivelato attraente per i consumatori francesi. L'effetto non è quindi esercitato sul mercato francese della carne di montone, ma sulla carne d'agnello, come le autorità francesi hanno d'altronde sostenuto.

Ai succitati studi, il Regno Unito oppone solo congetture e « prove » che esso non produce affatto. Un'inchiesta relativa ai mercati di Rungis non è pertinente giacché la carne di qualità superiore di cui trattasi è stata importata direttamente, senza passare per Rungis. Per la Commissione, è fallace asserire che i prezzi dell'agnello sono calati nel gennaio e nell'agosto 1986. Il grafico prodotto come allegato IV della controreplica consente di constatare che i prezzi del 1986 hanno conosciuto fino attorno a luglio 1986 un andamento notevolmente parallelo a quelli del 1985 e che le variazioni di prezzi contemplate non rappresentano altro se non normali movimenti stagionali. Il cambiamento avviato nel luglio e nell'agosto 1986 è semplicemente il risultato delle oscillazioni degli scambi.

La Commissione deduce che il volume delle importazioni di carne ovina irlandese non era tale da esercitare sui prezzi dell'agnello gli effetti di cui il governo francese si lagna; essa pone in rilievo che qualora dalle cifre del 1985 risultasse un calo delle importazioni britanniche in Francia ed un rialzo delle importazioni irlandesi, le cifre relative ai primi mesi del 1986 mostrano che la situazione si era invertita.

La Commissione ritiene che non esista un livello « corretto » degli scambi fra la Francia e la Gran Bretagna, ma che essa rimane convinta che sussistevano fino all'adozione dei regolamenti nn. 3451/85 e 9/86 serie perturbazioni negli scambi fra la Francia e la Gran Bretagna, d'altra parte posti ancora in rilievo dalla Francia al punto 12 delle sue osservazioni.

La Commissione deduce che l'azione da essa promossa ha posto rimedio al problema di cui le autorità francesi l'avevano adita e che è interessante in proposito vedere ciò che è avvenuto dopo l'adozione dei regolamenti. Contrariamente alle previsioni del Regno Unito, non vi è stata caduta disastrosa dei prezzi della pecora sul mercato

interno del Regno Unito. I prezzi sono stabili ed hanno in pratica continuato ad aumentare. Benché il livello delle esportazioni di pecore dalla Gran Bretagna in Francia fosse evidentemente calato, tale calo non è stato disastroso ed il livello delle esportazioni si colloca circa al 50% del livello massimo dell'anno precedente.

c) Il « clawback » riscosso sui prodotti che non hanno fruito del premio

La Commissione si richiama alle argomentazioni svolte a proposito del primo mezzo.

d) Il profitto che le pecore traggono dal premio

La Commissione ribatte che i produttori di Gran Bretagna allevano nella maggior parte dei casi, delle pecore e degli agnelli e che la sovvenzione che essi ricevono, sotto forma di premi per gli agnelli, influenza, nel contesto complessivo del reddito che essi traggono dall'intera loro produzione, i prezzi che essi cercano di ottenere per le loro pecore. Secondo la Commissione, l'approvvigionamento della Francia in fatto di carne di pecora di buona qualità ma a buon prezzo ha provocato una depressione sul mercato dell'agnello domestico, caratterizzato da prezzi più alti.

e) L'aliquota del « clawback » del 50%

La Commissione deduce che, verso la fine del 1985, essa era sempre più preoccupata dal fatto che essa considerava come una seria perturbazione negli scambi fra la Gran Bretagna e la Francia e che, stando così le cose, l'art. 9, n. 4, del regolamento n. 1837/80 modificato l'obbligava ad intervenire. Cercando una soluzione a tale problema, la Commissione è stata messa di fronte ad asserzioni divergenti, spesso contraddittorie emananti dagli Stati membri principalmente interessati e, particolarmente dal Regno Unito e dalla Francia, a proposito della situazione del mercato della carne ovina.

La Commissione si rallegra di constatare che gli eventi e la situazione del mercato da allora confermano che essa ha adottato una buona decisione. Malgrado tutto, la Commissione dice di aver previsto nei suoi regolamenti clausole di revoca molto ampie al fine di garantire che la cifra del 50% sia ripresa in esame e rettificata qualora si rivelasse scorretta. Nel presente caso, gli scambi si sono stabilizzati ed un riesame non è stato necessario. Di fronte ad un situazione difficile su un mercato estremamente complesso, la Commissione ritiene di aver agito in modo esemplare, come gestore avveduto di tale mercato.

3. La *Repubblica francese* ritiene pure che il mezzo vada respinto per le ragioni esposte.

IV — Risposte ai quesiti posti dalla Corte

1. Invitata a sottoporre alla Corte i dati sui quali si è basata per fissare i coefficienti dei regolamenti n. 9/86, la *Commissione* fa presente che essa era allora preoccupata dalle distorsioni che si producevano sui mercati della carne ovina e di cui i dati forniti all'atto del procedimento scritto esprimevano l'entità. Dato che le soluzioni proposte dagli Stati principalmente interessati sono diametralmente opposte, la Commissione, dopo aver esaminato il problema sul posto in Francia, ha preferito adottare una soluzione intermedia ed includere nella sua decisione clausole che consentano un ampio riesame. Nel presente caso, il punto di vista della Commissione si è trovato giustificato e non è stata ritenuta necessaria alcuna modifica.

2. Invitata a sottoporre alla Corte i dati che hanno indotto la Commissione a sostenere, nel controricorso, che la quota dei premi alla macellazione di agnelli rientra per il 40% nel reddito dei produttori di ovini, e ad ammettere, nella controreplica, che tale quota si colloca secondo le annate fra il 29 e il 35%, e invitata altresì a chiarire come tali margini potessero indurre allo stesso risultato, cioè alla fissazione dei coefficienti del succitato regolamento n. 9/86, la Commissione ha risposto che occorreva distinguere fra la cifra media che può andare fino al 35% e la cifra massima che può raggiungere il 40%. Quello che importa per i produttori non è la cifra media, bensì la cifra effettiva alla vendita, dato che la maggior parte dei produttori si specializzano nell'approvvigionamento di un preciso mercato, ad esempio, il mercato di primavera o di Pasqua oppure il mercato d'estate.

3. Invitata ad indicare alla Corte se si siano avute, allora, perturbazioni negli scambi, che l'hanno indotta ad adottare i regolamenti impugnati, la Commissione spiega che, messa di fronte ai problemi di cui allora soffriva il mercato della carne ovina, essa ha proceduto in due tempi; dato che la carne di pecora poneva di gran lunga il problema più grave, essa ha cominciato col regolare tale problema prima di affrontare il caso degli altri prodotti. La realtà economica sarebbe stata confusa se tutti i prodotti fossero stati trattati nello stesso tempo.

4. Invitata ad indicare in che modo le motivazioni dei regolamenti impugnati tengano conto dei punti affrontati nei quesiti 1-3, la Commissione ha risposto che il terzo considerando del regolamento n. 3451/85 illustra gli elementi che hanno indotto la Commissione a fissare il coefficiente relativo alla carne di pecora. Il quarto considerando riguarda le circostanze nelle quali vengono fissati i coefficienti relativi agli altri prodotti. I due primi considerandi del regolamento n. 9/86 illustrano la procedura seguita per fissare i diversi coefficienti.

Il secondo considerando del regolamento n. 3451/85 si riferisce agli effetti del premio sui prezzi degli animali che non ne fruiscono e alle conseguenti perturbazioni negli scambi. Dato che il regolamento n. 9/86 ha semplicemente lo scopo di completare il compito perseguito dal regolamento n. 3451/85, a questo esso rinvia nel secondo considerando.

F. Schockweiler
giudice relatore